

Sentenza n. 2/2019

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

composta dagli avvocati

Andrea R. Sirotti Gaudenzi **presidente**

Dario Lupo **componente**

Antonio Motta **componente**

riunitasi in camera di consiglio in Roma il 28 maggio 2019, ha reso il dispositivo riportato in calce dopo la discussione, con motivazione depositata in pari data, e pronunciato la seguente

decisione

dopo il reclamo, proposto ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento di Giustizia e Disciplina avverso la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale Area Nord n. 2/2019, resa il 18.04.2019, da:

- Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Artistica Lugo;
- Gianfranco Brunori;
- Elena Brunori.

Con l'impugnata pronuncia così si disponeva:

- assolve la ginnasta Giulia Conti;
- assolve i Giudici Federali Bernasconi, Giovannini, Conti, Pasquali, Ticchi, Baldassarri, Bianchi e Dosi;
- condanna alla S.G.A. Ginnastica Artistica Lugo ASD all'esclusione dal campionato in corso e in quello successivo, per la violazione degli articoli 2, comma 1, 4, comma 1, 6, comma 5 lettera a) del Regolamento di Giustizia, nonché degli articoli 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni;
- condanna il legale rappresentante *pro tempore* della S.G.A. Ginnastica Artistica Lugo ASD alla sanzione della sospensione per mesi 6 (sei), in regime di responsabilità solidale per la violazione di cui al punto precedente e per la violazione dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento di Giustizia;
- condanna il Tecnico Federale della S.G.A. Ginnastica Artistica Lugo ASD, sig.ra Elena Brunori, alla sanzione di mesi 8 (otto) di sospensione.

Con articolata motivazione, si chiedeva pertanto a questa Corte Sportiva d'Appello la rivisitazione e l'assoluzione in via principale degli incolpati.

Tuttavia, con successivo atto di rinuncia depositato il 20 maggio 2019, inoltrato tramite i difensori, i reclamanti dichiaravano acquiescenza a quanto disposto nell'impugnata sentenza numero 2/2019 del suddetto Giudice Territoriale Area Nord.

All'udienza odierna nessuno è comparso per i reclamanti rinunciari.

Il Procuratore Federale conclude chiedendo pronunciarsi sentenza che confermi le statuizioni di primo grado, con definitivo incameramento del contributo di accesso ai servizi di giustizia.

La Corte Sportiva d'Appello:

- udite le conclusioni del Procuratore Federale sopra trascritte;
- rilevata la regolarità della rinuncia;
- letti ed applicati gli artt. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; 103 del Regolamento di Giustizia e Disciplina; 306 del codice di procedura civile;
- osservato che, per giurisprudenza costante (*ex pluribus*: Cass. 03.09.2018, n. 21586; Cass. 12.02.2016, n. 2837), la decisione sull'estinzione deve pronunciarsi con sentenza,

P.Q.M.


- a) dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
- b) per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- c) dispone incamerarsi definitivamente il contributo di accesso ai servizi di giustizia già versato.

Così deciso nella camera di consiglio in Roma il 28 maggio 2019

Andrea R. Sirotti Gaudenzi

 Presidente

Dario Lupo

 Componente

Antonio Motta

 Componente